

CIRCOLARE VIGILANZA

OGGETTO: VIGILANZA ORDINARIA DEGLI ALUNNI: COMPETENZE E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI.
PROCEDURA OPERATIVA DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.

Ricordo a tutto il personale, docente e A.T.A., che sul sito dell' Istituto, area riservata, sarà presto consultabile (ed eventualmente anche scaricabile) la circolare in oggetto che riporta in modo specifico, i compiti e le responsabilità connessi alla vigilanza degli studenti. Viene allegata alla stessa circolare la procedura operativa di sicurezza per la gestione degli alunni diversamente abili.

Approfitto per ricordare che l'obbligo della vigilanza, anche a garanzia della sicurezza degli studenti, è prioritario e prevalente in ogni situazione.

Ringrazio per l'attenzione.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA:

VIGILANZA ORDINARIA

DEGLI ALUNNI:

COMPETENZE E NORME DI

COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI

PREMESSA

Le norme di seguito previste sono valide in via permanente per l'anno scolastico in corso e per i successivi.

La presenza di ragazzi minorenni all'interno della scuola, impegna tutti gli operatori scolastici (dirigente scolastico, docenti e personale A. T .A.) ad operare per garantire ed innalzare i livelli di sicurezza degli alunni dei quali si è direttamente responsabili: **la vigilanza sugli allievi** minorenni rientra, con l'attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali del docente, ma è quella più delicata per gli aspetti di **responsabilità civile e penale** connessi (**nota 6**).

A tale scopo, si raccomanda, anche a tutela dei docenti, oltre che degli allievi, **puntualità nella presenza in classe**, rapidità nei trasferimenti al cambio d'ora, **decisione nell'azione preventiva** e, se necessaria, **di censura** e ufficializzazione sul registro di classe dei comportamenti degli studenti che possono creare danno a se stessi o ai loro compagni e/o di quanto, a giudizio del docente, deve essere oggetto di valutazioni disciplinari.

Si segnala che la **riduzione di organico del personale ausiliario** rende le problematiche di vigilanza ancora più critiche; per tale motivo tutto il personale è invitato alla massima prudenza e collaborazione. In tale ottica si ritiene utile richiamare le più comuni responsabilità individuali relative alla vigilanza degli alunni, con preciso riferimento alla normativa vigente.

Tutto il personale è tenuto a conoscere il Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina degli studenti e a collaborare, per la parte di propria competenza, perché le norme vengano rispettate.

Il personale docente ed A. T .A. deve conoscere la Normativa sulla Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della propria attività, **segnalando ogni comportamento non conforme alla normativa e qualunque situazione di pericolo connessa ad impianti, macchinari, strumenti, edifici, ecc...**

E' compito di tutti i docenti, in particolare, istruire gli allievi perché prestino la massima attenzione alla normativa relativa alla Sicurezza

PARTE A

PERSONALE DOCENTE:

obblighi relativi alla vigilanza ordinaria degli alunni

1. In base all'art. 2048 commi 2 e 3 del Codice civile, **i docenti sono direttamente responsabili degli alunni affidati alla loro vigilanza che non può essere delegata a nessun altro soggetto se non per ordine della presidenza (nota 1)**. Tale vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone o da fatti non umani (Cassazione sezioni unite 3/2/1972).

2. **L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA**, ricadente sul personale docente, **HA RILIEVO PRIMARIO** rispetto agli altri obblighi di servizio in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l'eventuale incarico di supplenza assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato" (sentenza Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale, n. 172 del 24.9.84).
3. L'intensità e il grado della vigilanza vanno rapportati alla specificità del soggetto con il quale si ha a che fare: ad esempio, età e/o maturità del singolo alunno. L'attenzione verso soggetti con limitate capacità di intendere e di volere (es. alunni portatori di handicap di natura psichica) deve essere alta e continuativa, da parte di tutti i docenti, di sostegno e curricolari, anche con l'ausilio dei collaboratori scolastici. **UN'ATTENZIONE ASSOLUTA VA RIVOLTA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**: l'art. 2047, del codice civile., dispone: **"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"**. Particolare attenzione è richiesta durante gli spostamenti, gli intervalli, l'entrata a scuola e l'uscita, l'utilizzo dei laboratori e delle palestre. Nel caso non sia presente il docente di sostegno, l'insegnante curricolare che detta alla classe eventuali avvisi di cambio di orario delle lezioni (per sciopero, uscita anticipata, ingresso posticipato, sospensione delle lezioni, ecc..) è tenuto a controllare che la comunicazione venga trascritta sul diario o sul libretto delle comunicazioni da tutti gli studenti, con specifico controllo dell'alunno con handicap e valutare se sia opportuno, in casi particolari, far telefonare a casa. Tutti i docenti delle classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili devono essere al corrente delle modalità di uscita degli stessi così come concordate tra la scuola e la famiglia ed attenersi scrupolosamente alle procedure concordate. Se è prevista la riconsegna al genitore e questi tarda ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza e deve essere affidato al personale scolastico in modo esplicito.
4. **LA RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI** non è limitata all'attività didattica in senso stretto (la lezione), ma **RIGUARDA L'INTERO PERIODO IN CUI GLI ALUNNI SI TROVANO SOTTO IL LORO CONTROLLO**, compresi perciò intervalli, visite e viaggi di istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza (es. cortili), il momento dell'ingresso a scuola e dell'uscita, assemblee di classe, ecc... . Il C.C.N.L. del 24-07-2003 prescrive (c.5 dell'art. 27) che "gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe (non in sala docenti: N.d.R.) cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza, e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; l'obbligo della vigilanza perdura fino al momento in cui gli alunni varcano il cancello di uscita (sentenza CASSAZIONE n. 263 del 06.02.90). Se un incidente ad un alunno avviene in aula nei 5 minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni, risponde il docente.

5. **IL PERSONALE SCOLASTICO ASSUME L'ONERE DELLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI DAL MOMENTO DEL LORO INGRESSO A SCUOLA:** da tale istante il docente è direttamente responsabile degli allievi che gli sono affidati fino alla loro uscita secondo l'orario normale o l'orario comunicato alle famiglie precedentemente. In particolare:

- **Ingresso alunni:** il docente della 1^a ora dovrà trovarsi sulla porta dell'aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Da tale posizione controllerà sia gli studenti che entrano in classe, sia gli studenti che transitano nei corridoi. La vigilanza durante l'ingresso è particolarmente importante anche tenendo conto della presenza sempre più ridotta dei collaboratori scolastici (ai quali compete il controllo degli studenti nell'atrio e lungo le scale), dovuta alla costante riduzione del personale e anche alla necessità di garantire i turni pomeridiani.

Uscita alunni: il docente dell'ultima ora è responsabile dell'incolumità degli alunni fino al momento dell'uscita da scuola. E' perciò tenuto ad accompagnare il gruppo classe alla porta d'uscita, in modo ordinato. L'uscita degli studenti deve avvenire per tutti utilizzando la porta indicata dal piano di sicurezza. Per gli

alunni diversamente abili deve essere rigorosamente rispettata la procedura prevista al punto 3. **Nessun studente minorenni può lasciare l'istituto, anche per legittimi motivi, senza autorizzazione** e senza che prima sia stata avvisata ufficialmente la famiglia (con fonogramma verbalizzato o con precedente delega scritta e comunque, nel rispetto della procedura descritta del Regolamento d'Istituto). Il docente assume la responsabilità piena degli allievi entrati a scuola, i quali, dopo l'ingresso, non sono più autorizzati ad uscire.

Nel caso di uscita anticipata della classe, precedentemente comunicata alle famiglie tramite avviso sul diario, il docente di classe è tenuto a verificare che l'avviso sia stato firmato. Lo studente che non ha l'avviso firmato non può essere autorizzato ad uscire anticipatamente e deve essere accompagnato all'ufficio di presidenza.

6. Nel quadro della vigilanza sui minori rientra la procedura di **CONTROLLO** circa la regolarità della situazione **DI TUTTI GLI ALLIEVI PRESENTI IN CLASSE** e di quelli che sono autorizzati eccezionalmente ad uscire. A tale proposito il docente della prima ora di lezione ha l'obbligo di controllare le assenze e le giustificazioni e registrarle accuratamente sul registro di classe (nonché sull'apposito modulo di segnalazione per la segreteria didattica); nelle ore successive i docenti devono verificare e registrare eventuali variazioni del numero degli allievi ed essere sempre al corrente del totale dei presenti.
7. **L'ALLONTANAMENTO DALL'AULA DELL'ALUNNO** deve essere eccezionale e motivata; l'autorizzazione all'uscita non sottrae l'alunno alla responsabilità del docente salvo il fatto di affidarlo esplicitamente alla responsabilità del personale ausiliario addetto che, per ordine di servizio, ha competenza in proposito.
8. **GLI ALLONTANAMENTI DEL DOCENTE** non previsti **DALLA CLASSE,** con affidamento della responsabilità in vigilando ad altre persone, anche se volontarie, non esimono né sottraggono il titolare alla responsabilità specifica. Soltanto i motivi di dimostrata e indilazionabile forza maggiore permettono di

responsabilizzare altre persone. Nel caso in cui l'insegnante si assenti, lo stesso deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro, e non potrà liberarsi se l'assenza non sia giustificata da causa di forza maggiore o se non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Qualora debba lasciare la classe per gravi motivi personali il docente deve espressamente richiedere la collaborazione nella vigilanza al personale ausiliario. La vigilanza non può essere sospesa se non con il passaggio di responsabilità ad altra persona e pertanto non è possibile allontanarsi dal servizio prima che quest'ultima sia giunta.

9. **LO SPOSTAMENTO DEL DOCENTE DA UNA CLASSE ALL'ALTRA**, nel cambio d'ora, dovrà essere effettuato **con tempestività**, privilegiando le classi ove siano presenti situazioni problematiche. In particolare:

- **il docente che ha terminato l'orario di servizio** non può abbandonare la classe, ma deve attendere il collega che subentra; nel caso in cui per gravi motivi ed eccezionalmente non possa attendere l'arrivo del collega è tenuto a richiedere l'intervento del collaboratore scolastico oppure avvisare l'ufficio di Dirigenza.

– **il docente che inizia il servizio nelle ore successive alla 1^a ora** dovrà garantire la propria presenza di fronte all'aula al momento del suono della campanella.

– **in caso di concambio** (due docenti che si spostano contemporaneamente) il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare e, dove possibile, affidare la classe al docente di sostegno. In caso di situazioni particolari (es. presenza di alunno/i con problemi) deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente. presente.

10. **SPOSTAMENTO DELLE CLASSI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA**

Il docente è sempre responsabile degli studenti anche durante eventuali spostamenti della classe all'interno della scuola (ad esempio dall'aula al laboratorio/palestra e viceversa). Le classi effettueranno gli spostamenti accompagnati dal docente che, nella organizzazione del lavoro, dovrà tenere conto di tale impegno.

11. **L'INTERVALLO** fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, “anzi **l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività**” (Corte dei Conti Regione Umbria 25/08/1997, n. 373). Ciascun docente dovrà vigilare con la massima attenzione gli alunni, presidiando lo spazio assegnatogli per tutta la durata dell'intervallo stesso, poiché "l'obbligo di sorveglianza sugli alunni di una scuola pubblica si estende anche al tempo destinato alla ricreazione. La Giurisprudenza ha ritenuto che **la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce ipotesi di colpa grave** poiché, in tale periodo viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi

dannosi“. I docenti dovranno essere presenti laddove previsto dal piano di sorveglianza o in prossimità dell’aula nella quali hanno prestato servizio nell’ora precedente l’intervallo. In attesa dell’emissione di tale piano conseguente all’entrata in vigore dell’orario definitivo si ricorda che la responsabilità della classe durante l’intervallo è del docente dell’ora che precede l’intervallo.

12. **LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE** costituiscono parte integrante dell’attività didattica e sono quindi pienamente assimilate a quella scolastica, anche sotto il profilo delle responsabilità dei docenti e della scuola. Per gli insegnanti l’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio e comporta la conseguente **assunzione della responsabilità sia per i danni che gli alunni affidati cagionassero a se stessi, ad altri alunni, o a terzi, sia per i danni arrecati a cose.** Come a scuola, anche nelle uscite il dovere di vigilanza deve essere esercitato nella misura necessaria ed adeguata all’età e perciò al grado di maturazione degli alunni. In particolare gli studenti minorenni si presumono non ancora idonei ad assumere responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni e nei loro confronti la vigilanza deve quindi essere opportunamente graduata, in rapporto all’età ed alle circostanze, fino a diventare, in determinati casi, vera e propria assistenza. E’ compito del docente valutare preventivamente i rischi oggettivi (traffico, pericoli particolari, ecc...), anche in considerazione della maturità degli studenti e definire con chiarezza i tempi (che devono essere limitati alle oggettive necessità: consumo del pasto – piccoli acquisti personali) e le modalità. Il docente responsabile del viaggio ha il compito di acquisire un’espressa adesione scritta dei genitori a tutte le attività che verranno proposte agli studenti durante il viaggio di istruzione (compresi eventuali invitati). Tutti i partecipanti a viaggi e visite debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e da copertura assicurativa della responsabilità civile per eventuali danni a terzi.

13. Anche durante lo svolgimento delle **ATTIVITÀ INTEGRATIVE** e dell’**ATTIVITÀ SPORTIVA** i docenti rivestono la qualifica di precettori e preposti con piena responsabilità relativamente alla vigilanza degli alunni. In particolare, per quanto riguarda **l’attività di educazione fisica, è esclusa la responsabilità del docente se sono state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo sulla base della valutazione preventiva delle condizioni nelle quali deve essere svolta l’attività;** il gioco non è di per sé pericoloso se non sono violate le regole del gioco e se l’attività è compatibile con lo spazio in cui viene svolta, è adatta ai soggetti ai quali viene proposta ed è controllata dal docente. Per l’utilizzo delle palestre si rimanda comunque alle specifiche norme operative per i docenti di Ed. fisica previste dal documento informativo sulla sicurezza.

14. **ATTIVITÀ INTEGRATIVE**

E’ preciso dovere di ogni insegnante (collaboratori del D.S., funzioni strumentali, coordinatori di progetto, coordinatori di classe, responsabili di uscite, conduttori di attività extracurricolari integrative, ecc.) dare comunicazione ai Centralini di ogni attività che comporti uscite di classi intere o di allievi in orario curricolare, di ingresso di esterni in qualità di esperti, ecc. ...e di ogni attività prevista in orario

extracurricolare (es. recuperi, gruppi sportivi, riunioni ecc...) in modo da mettere in grado i collaboratori scolastici di dare informazioni a coloro che le richiedano, anche telefonicamente (es. i genitori per gite o corsi di recupero).

15. **USO DELLE ATTREZZATURE**

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, in quanto preposti (**nota 5**) alla gestione degli studenti, sono tenuti a:

- **vigilare sull'incolumità degli alunni** durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- **informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;**
- **informare gli alunni su eventuali rischi** connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e **discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i** utilizzato/i;
- **vigilare attentamente** e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- **verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti** utilizzati per le esercitazioni;
- **valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;**
- i docenti che utilizzano i laboratori di Informatica sono tenuti a **controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto** e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

16. **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI CIRCOLARI, AVVISI, ECC... AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

- L'insegnante che si trova in aula al momento della **comunicazione alla classe di una circolare** deve assicurarsi che l'alunno diversamente abile abbia trascritto sul diario l'avviso. In particolare l'insegnante che si trova in classe al momento della **comunicazione di un'entrata posticipata o di un'uscita anticipata** deve assicurarsi che l'alunno diversamente abile abbia trascritto l'avviso sul diario. In caso di assenza dell'allievo, l'insegnante dovrà effettuare la comunicazione telefonica alla famiglia e chiedere a questa di scrivere l'autorizzazione all'uscita sul diario.
- In ogni caso l'insegnante che si trova in classe l'ora precedente dell'uscita anticipata dovrà controllare sul diario di tutti gli alunni e, in particolare, dell'alunno diversamente abile se l'avviso è stato firmato dalla famiglia.
- L'insegnante che accompagna la classe in una **uscita didattica** dovrà tempestivamente avvisare l'insegnante di sostegno per garantire un adeguato accompagnamento e per attivare i contatti con la famiglia per la

consegna della documentazione necessaria.

PARTE B

PERSONALE A.T.A.

Il profilo professionale del personale ausiliario prevede per i collaboratori scolastici il ruolo di collaborazione nella vigilanza degli alunni e un compito di sorveglianza degli ingressi della scuola e dei locali.

Il personale ausiliario è, infatti, addetto a:

- compiti di **accoglienza e di sorveglianza** nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all' orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
- compiti di **vigilanza sugli alunni**;
- compiti di **custodia e sorveglianza** generica **sui locali** scolastici;
- compiti di **collaborazione con i docenti**;
- compiti di **assistenza agli alunni diversamente abili**;
- compiti di **sorveglianza degli ingressi** e di accoglienza del pubblico.

B1. I COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI RELATIVI ALLA VIGILANZA ORDINARIA DEGLI STUDENTI

Il profilo del collaboratore scolastico prevede un preciso obbligo di sorveglianza nei confronti degli studenti. La collaborazione nella vigilanza degli studenti da parte del personale ausiliario si esplica, in particolare, nelle seguenti situazioni:

1. **Sorveglianza degli alunni durante l'ingresso a scuola e l'uscita da scuola.** In tali periodi deve essere sospesa qualsiasi altra attività (pulizia, fotocopie, ecc.); **ciascun collaboratore, con riferimento al piano assegnatogli, vigila l'atrio o il piano e la rampa delle scale.**
2. **Sorveglianza degli alunni durante gli intervalli.** Durante lo svolgimento dell'intervallo deve essere sospesa qualsiasi altra attività (pulizia, fotocopie, ecc.). Ciascun collaboratore starà al piano assegnatogli e **controllerà in particolare la zona adiacente i servizi igienici e le scale.**
3. **Sorveglianza degli alunni eccezionalmente autorizzati ad uscire dall'aula durante l'ora di lezione.** Tale attività richiede un ruolo attivo e vigile del collaboratore scolastico nei confronti dei movimenti degli studenti nei bagni e nella scuola, intervenendo immediatamente in caso di azioni non corrette e/o "sospette" e eventualmente segnalando comportamenti particolari al docente di classe, in vicepresidenza, in presidenza. In tutte le situazioni previste ai punti 1-2 e 3, qualora il collaboratore scolastico sia impegnato in attività particolari (scorrimento circolari alle classi, fotocopie, ecc..) l'eventuale collega del piano non deve essere contemporaneamente occupato in lavori di pulizia od altra attività che distraiga dalla vigilanza.

4. **Sorveglianza degli alunni nelle aule**, laboratori, spazi comuni **in caso di ritardo dei docenti, nel cambio ora** e in occasione di **momentanea uscita del docente** dalla classe per gravi motivi o per motivi personali.

5. **Assistenza e ausilio materiale agli alunni portatori di handicap** nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

N.B. Il collaboratore scolastico controlla gli studenti e interagisce con loro e può, pertanto, assumere quotidianamente, nel rapporto con gli studenti, un ruolo educativo importante, complementare a quello degli insegnanti.

Segue una serie di **NORME SPECIFICHE** che tutto il personale ausiliario addetto alla sorveglianza è tenuto a rispettare.

Il collaboratore scolastico:

1. Vigila e controlla la parte dell'edificio affidatagli e ne è responsabile;
2. durante le ore di lezione **non si deve allontanare dalla postazione affidatagli senza ordine esplicito** della Presidenza o della Direzione amministrativa o senza giustificato motivo e solo per il tempo strettamente necessario;
3. verifica, all'inizio dell'attività scolastica, che i corridoi, le scale e i pianerottoli siano liberi da qualsiasi ostacolo per eventuali fughe in caso di pericolo;
4. **durante l'ingresso e l'uscita degli alunni** i collaboratori scolastici addetti ai piani si collocano in prossimità del pianerottolo da dove **controllano il passaggio degli alunni** sulle scale e nel corridoio;
5. all'inizio dell'attività scolastica è **responsabile della vigilanza della classe in caso di ritardo del docente**; deve avvisare tempestivamente la presidenza o la segreteria **se la classe è scoperta**;
6. **impedisce l'ingresso e l'uscita** degli studenti **dalle porte non autorizzate all'uscita ordinaria** e segnala eventuali trasgressori;
7. **sorveglia gli alunni** nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, **in occasione di momentanea assenza degli insegnanti**, e deve essere disponibile per l'accompagnamento di alunni o per riferire alla Presidenza su richiesta degli stessi insegnanti;
8. durante le ore di lezione **controlla responsabilmente il movimento degli alunni** che accedono ai servizi o ad altri locali scolastici: **segnala** ai docenti, ai Collaboratori del Preside o al Dirigente scolastico eventuali **situazioni anomale**;
9. durante le ore di lezione **controlla gli alunni che i docenti gli affidano**;

10. **accompagna o controlla le persone** che hanno avuto il permesso di accedere all'interno dell'edificio scolastico;
11. **durante l'intervallo** vigila la zona vicino ai servizi degli alunni;
12. sorveglia che venga rispettato il **divieto di fumo nei locali della scuola** (in ottemperanza della normativa) e segnala eventuali trasgressori;
13. **vigila** attentamente **affinché** dalle porte principali e dalle porte di sicurezza **non entrino persone estranee** all'istituto e nessun allievo esca dalle stesse, né durante, né al termine delle lezioni, senza autorizzazione; .
14. come da istruzioni ricevute attraverso apposita circolare **disallarma le porte di emergenza al termine delle lezioni per permettere l'uscita ordinata degli alunni e, quindi, riattiva l'allarme.**

B2. I COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA DEGLI INGRESSI E ALL'ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO

I compiti di sorveglianza degli ingressi dell'istituzione scolastica e di accoglienza del pubblico sono previsti nel profilo professionale del personale ausiliario.

Sono mansioni delicate, essendo la scuola frequentata in gran parte da studenti minorenni per i quali grava sul personale scolastico l'obbligo della vigilanza; inoltre, il pubblico che accede a scuola ha nel collaboratore scolastico addetto all'ingresso il primo contatto con l'istituzione. **Il collaboratore scolastico addetto al centralino offre al pubblico, di persona o telefonicamente, la prima immagine dell'istituzione scolastica:** il collaboratore scolastico deve presentarsi come persona disponibile, professionale, autorevole.

I collaboratori scolastici addetti al centralino (ma, in realtà, tutti, in particolare quelli addetti alla vigilanza del piano terra) devono:

- **essere immediatamente riconoscibili attraverso la divisa di lavoro e il cartellino di identificazione personale;**
- **identificare** tutte le persone estranee che accedono a scuola, chiedendo in modo educato ma fermo il ruolo e il motivo della visita;
- **indirizzare** ogni persona estranea che abbia un valido motivo all'ufficio richiesto (tenendo conto degli orari previsti);
- essere in grado di **fornire al pubblico**, in modo certo e preciso, anche via telefono, le principali **informazioni** relative all'attività dell'istituzione scolastica: orari degli uffici, orario delle lezioni, orario ricevimento dei docenti, dei collaboratori del D.S. e del Dirigente Scolastico, orario delle riunioni previste, orario delle attività integrative (gruppi sportivi - corsi, ecc...), classi eventualmente in visita di istruzione, ecc. E' compito preciso dei collaboratori scolastici addetti al centralino reperire attivamente le informazioni nei vari uffici (vicepresidenza, didattica, ecc...). E' superfluo ricordare che le persone addette al centralino devono saper collaborare tra di loro, avendo le stesse il preciso **dovere di passare al collega che subentra**

ogni informazione utile allo svolgimento della funzione (telefonate non ancora comunicate, circolari da far firmare, ecc.); perciò, al cambio turno, il collaboratore scolastico che presta servizio al centralino deve attendere personalmente il collega che subentra e accertarsi che le sue mansioni siano acquisite completamente dalla persona che subentra. **In tal modo si evita anche che l'ingresso resti senza vigilanza, ciò che IN NESSUN CASO DEVE AVVENIRE.**

- **registrare** sistematicamente sull' apposito registro **tutte le telefonate in uscita;**
- registrare sull'apposito registro **tutte le telefonate in ingresso**, dandone tempestiva puntuale comunicazione alla persona cercata se al momento non reperibile;
- **fare le telefonate a casa degli studenti**, quando richiesti dai collaboratori del D.S., dai docenti o dal personale di segreteria;

Infine è compito primario del personale addetto al centralino:

- **vigilare attentamente le porte d'ingresso** affinché nessun alunno esca da scuola senza autorizzazione (con particolare attenzione agli studenti diversamente abili);
- **vigilare attentamente l'ingresso nell'edificio degli studenti e l'uscita** (sollecitando gli studenti a recarsi in classe o, al termine delle lezioni, a lasciare tempestivamente l'edificio).
- **Chiudere le porte d'ingresso** e verificare che restino chiuse costantemente

Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a verificare che gli studenti fuori dall'aula durante le lezioni (e. quindi in corridoio. nei bagni. in cortile. ecc.) abbiano l'autorizzazione dell'insegnante e in caso contrario, devono attivarsi poiché rientrano sollecitamente in classe.

NOTA 1 - L'art. 2048 C.C., 2° e 3° c., dispone: " I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un' arte sono

responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la

loro sorveglianza.

Le persone indicate (dal comma precedente) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver

potuto impedire il fatto", vale a dire che lo stesso fatto si sia svolto in modo tanto subitaneo da escludere ogni

realistica possibilità di sorveglianza nel momento in cui è avvenuto.

NOTA 2 - "Se il conseguimento della maggiore età può effettivamente incidere su alcuni doveri di vigilanza dei docenti

(ad es., sul controllo delle assenze dello studente che è in grado di potersi giustificare da solo), nel

complesso questi, come i correlativi poteri correttivi e disciplinari, rimangono invariati. Ed allora, come

si potrebbe giustificare la responsabilità del docente solo per gli illeciti commessi da alcuni allievi e non da

altri della stessa classe, quando le condizioni che costituiscono il presupposto di questa responsabilità

permangono sostanzialmente invariate per tutti?" (F. Staderini in Stato giuridico del personale della scuola a

cura di L. Molinari - Armando Editore 1988).

NOTA 3 - Art. 39, R.D. 30/4/1924 n. 965: I professori devono trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima

che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il Preside quando per legittimo impedimento

non possono recarvisi, assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni ...".

NOTA 4 - "Del danno derivato all'erario da infortunio occorso ad uno scolaro durante la ricreazione non può essere chiamato a rispondere direttamente il Preside dell'Istituto, in quanto l'obbligo di sorveglianza grava sull'insegnante e, solo su preavviso da parte di quest'ultimo di non poter assolvere a tale compito, incombe al Capo dell'Istituto il dovere di sostituire l'insegnante" Corte dei Conti 4/12/1978 n. 214. Inoltre, la Giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di **colpa grave** poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

NOTA 5 - I preposti sono coloro i quali hanno il compito di gestire le risorse umane ed i mezzi affidati, con funzioni di

controlli e sorveglianza sulla conformità dell'attività lavorativa alle norme della sicurezza, di prudenza e di igiene. (D. Lg.vo 626/94)

NOTA 6 – La responsabilità civile. In caso di danni subiti dagli alunni nella scuola, la legge 312 del 1980 esclude una

responsabilità diretta degli insegnanti nei confronti della famiglia. L'amministrazione si surroga al personale, cioè si sostituisce nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati. Dopo la conclusione del processo civile lo Stato, tramite la Procura Regionale della Corte dei Conti, può farsi vivo per chiedere al dipendente la RIVALSA di quanto eventualmente è stato costretto a pagare alla famiglia dello studente danneggiato.

Lo Stato chiama in causa il dipendente solo se l'evento dannoso è imputabile al dipendente per dolo o colpa grave. Vi è dolo quando il fatto è previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione od omissione. Vi è colpa quando le conseguenze del fatto non sono volute dal soggetto né direttamente, né indirettamente, ma il fatto è dovuto a imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, cioè caratterizzato da scarsa ponderazione, mancanza di attenzione, trascuratezza o insufficiente preparazione; in altri termini, il soggetto, pur avendo il dovere di porre una particolare attenzione a quanto stava accadendo, si è comportato con leggerezza ovvero ha sottovalutato la situazione oppure non ha rispettato le regole di condotta o le disposizioni di servizio: se il soggetto avesse tenuto un comportamento maggiormente accorto, l'evento poteva essere evitato poiché era prevedibile ed evitabile. Il dipendente NON è responsabile solo se, pur essendo presente, dimostra di non aver potuto impedire il fatto perché improvviso, repentino e fortuito.

Il personale della scuola può incorrere anche nella **responsabilità penale**. Deriva dalla violazione di doveri d'ufficio che costituiscono anche reato. Nel caso in cui il giudice ritenga che si sia verificata un'omissione sulla vigilanza, il soggetto può essere chiamato a rispondere di lesioni colpose in caso di evento tragico che colpisce un alunno a lui affidato.

IL DIRIGENTE

Prof.ssa Milena Brandoni

PROCEDURA OPERATIVA DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DEGLI

ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI
(gestione combinata docenti-educatori)

Di seguito vengono descritti i diversi casi, le procedure da attivare e le rispettive responsabilità. In generale si deve tenere sempre presente che gli allievi certificati che seguono la programmazione differenziata devono trovarsi sotto la tutela di un adulto, che sia l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno di riferimento o l'educatore di riferimento. Devono essere inoltre annotate sul registro le attività svolte al di fuori della classe, secondo le modalità descritte di seguito.

1. **L'allievo lavora in classe con il docente curricolare:** la responsabilità è del docente curricolare.
2. **L'allievo lavora in classe con il docente di sostegno:** la responsabilità è condivisa dal docente curricolare e dal docente di sostegno.
3. **L'allievo lavora in classe con il docente curricolare e con l'educatore:** la responsabilità è del docente curricolare.
4. **L'allievo esce dalla classe per svolgere attività individuale, di gruppo e/o di laboratorio con l'insegnante di sostegno:** l'allievo è preso in consegna dal docente di sostegno che annota personalmente sul registro di classe l'ora di inizio e di termine di tale attività. La responsabilità è del docente di sostegno, per tutto il tempo in cui l'allievo permane al di fuori della classe.
5. **L'allievo esce dalla classe per svolgere attività individuale, di gruppo e/o di laboratorio con l'educatore:** l'allievo è preso in consegna dall'educatore e il docente curricolare annota personalmente sul registro di classe l'ora di inizio e di termine di tale attività. La responsabilità è dell'educatore, per tutto il tempo in cui l'allievo permane al di fuori della classe senza la presenza di un insegnante di riferimento.
6. **Sorveglianza durante l'intervallo:** durante l'intervallo lo studente è affidato alla sorveglianza:
 - del docente curricolare presente nell'ora che precede la pausa nel caso in cui sia stata un'ora priva di sostegno o di educatore;
 - del docente di sostegno presente nell'ora che precede la pausa;
 - dell'educatore che lo ha in consegna nell'ora che precede la pausa. Se l'educatore vorrà accompagnare l'allievo diversamente abile in altri punti dell'Istituto lo farà segnare sul registro del docente curricolare.

Al termine dell'intervallo il docente (curricolare/ di sostegno) o l'educatore

riaffiderà personalmente lo studente al docente subentrante che ha avuto in carico l'allievo nell'ora precedente. Anche in tal caso il docente o l'educatore riaffiderà personalmente l'allievo al docente subentrante.

1. **Durante l'attività di laboratorio del gruppo HC:** l'allievo è affidato alla responsabilità del/dei docenti di sostegno che gestiscono l'attività.

2. **Al termine delle lezioni** lo studente uscirà dall'Istituto secondo le modalità indicate dalla famiglia, modalità che devono essere note a tutti i docenti di sostegno e curricolari. In caso di affidamento diretto ad un familiare, in nessun caso lo studente potrà essere lasciato da solo; in caso di ritardo del familiare dovrà essere affidato personalmente ad un collaboratore scolastico in servizio.